DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 4616 del 13/11/2026 - Allegato Utente 1 (A01)

CONVENZIONE ATTUATIVA PER IL FUNZIONAMENTO DEI CORSI DI LAUREA IN PROFESSIONI SANITARIE ATTIVATI PRESSO LA FONDAZIONE IRCCS CA' GRANDA OSPEDALE MAGGIORE POLICLINICO

TRA

L'Università degli Studi di Milano, codice fiscale n. 80012650158 - partita IVA n. 03064870151, rappresentata dalla Rettrice Prof.ssa Marina Marzia Brambilla, nata a Milano il 2.06.1973, domiciliata per la sua carica in 20122 Milano, via Festa del Perdono n. 7 (di seguito per brevità denominata "Università")

E

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, codice fiscale e partita IVA n. 04724150968, rappresentata dal Direttore Generale (ex art. 3, comma 6, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33) dott. Nicola Vincenzo Orfeo, domiciliato per la carica in 20122 Milano, Via F. Sforza n. 28 (di seguito denominata "Istituzione Sanitaria" o "Ente Convenzionato")

entrambe congiuntamente denominate "Parti"

PREMESSO CHE

a. La Fondazione ha da tempo in atto rapporti convenzionali ai fini didattici e di ricerca e per le attività assistenziali ad esse connesse per lo svolgimento di corsi di studio della Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università;

b. con Protocollo d'Intesa sottoscritto il 18.01.2006 tra la Regione Lombardia e l'Università degli Studi di Milano è stato definito il testo convenzionale e le relative tabelle dei requisiti generali e specifici per

la stipula delle convenzioni tra l'Università e le Istituzioni sanitarie che concorrono ai Corsi di Laurea delle professioni sanitarie;

c. il D.M. n. 177 del 25.02.2026 recante "Revisione della classe di laurea in infermieristica" stabilisce che, a partire dall'a.a. 2026/2027, il Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica non verrà più attivato, fermo restando la garanzia per gli studenti iscritti nell'a.a. 2025/2026 al Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica di concludere il percorso di studi;

d. la Fondazione è attualmente sede dei seguenti Corsi di Laurea delle professioni sanitarie:

a) Igiene Dentale
b) Infermieristica
c) Infermieristica Pediatrica
d) Ostetricia
e) Tecniche Audioprotesiche
f) Tecniche Audiometriche
g) Tecniche di Laboratorio Biomedico
h) Tecniche di Radiologia Medica per Immagini e Radioterapia;

e. le Parti hanno stipulato in data prot. 0032338 del 04.09.26 una convenzione per la regolamentazione dei Corsi di Laurea delle professioni sanitarie attivati presso la Fondazione di cui alle lettere e), f) e g) con un'unica convenzione, fatta eccezione quindi per la disciplina dei Corsi di cui alle lettere b) e d) per i quali la convenzione attuativa è ancora in vigore, e per la disciplina dei Corsi di cui alle lettere a), c) e h), per i quali il rinnovo della convenzione sarà effettuato con separato accordo, e per i quali si attua il regime di

proroga ai sensi dell'art. 13 co. 3 della precedente intesa;

f. Il Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, con delibera rep. n. 173/2026 dell'8.05.2026, ha approvato, in linea con quanto disposto dal D.M. n. 177 del 25.02.2026, la disattivazione del Corso di Laurea in Infermieristica Pediatrica a partire dall'a.a. 2026/2027, ferma restando la garanzia del completamento del percorso didattico per gli studenti già iscritti;

g. Il Comitato di Direzione della Facoltà di Medicina e Chirurgia, nella seduta del 23.09.2026, ha espresso parere favorevole alla stipula della presente convenzione;

h. il Senato Accademico, nella seduta del 13/10/2026, ha espresso analogo parere.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – Premesse e oggetto

1. Le premesse fanno parte integrante della presente convenzione.

2. Ai sensi e per gli effetti del Protocollo di intesa sottoscritto in data 18 gennaio 2006 tra Regione Lombardia e Università ubicate in Regione Lombardia, l'Università degli Studi di Milano e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico stipulano la seguente convenzione per regolamentare i rapporti di cooperazione per il funzionamento del Corso di Laurea in Infermieristica pediatrica.

Art. 2 – Strutture e risorse messe a disposizione dall'Istituzione Sanitaria

1. La Fondazione mette a disposizione, per il Corso di Laurea di cui all'art. 1, proprie strutture ospedaliere ed extra ospedaliere idonee per

le attività di tirocinio degli studenti, una struttura logistica, le risorse materiali e umane per le funzioni gestionali, didattiche, organizzative, specificamente indicate nell' allegato A (ALL. A) parte integrante della presente convenzione.

2. Nel rispetto dei requisiti generali e specifici indicati per il Corso di Laurea, tali strutture e risorse sono classificate in:

a) Strutture per l'insegnamento teorico e/o tecnico;

b) Strutture per le attività formative professionalizzanti e di tirocinio;

c) Personale assegnato alle attività formative.

3. Le strutture e le risorse messe a disposizione dalla Fondazione e riconosciute idonee dalle Parti verranno fornite in relazione alle esigenze formative degli studenti per la realizzazione del curriculum definito dall'Università, nel rispetto dei requisiti generali e specifici minimi previsti dal Protocollo d'Intesa per il funzionamento dei singoli Corsi di Laurea di cui all'art. 1.

4. Qualora le strutture e le risorse non assicurino il progressivo svolgimento di tutte le attività formative necessarie per il raggiungimento degli obiettivi professionalizzanti definiti per il Corso di Laurea, indicati nella presente convenzione, la Fondazione d'intesa con il Collegio Didattico Interdipartimentale del Corso di Laurea si impegna a stipulare ulteriori specifici rapporti di convenzione con Istituzioni sanitarie pubbliche o private accreditate e a contratto con il S.S.R., in possesso dei requisiti per le attività formative.

5. In tale caso i rapporti convenzionali stipulati con altre istituzioni sanitarie (sub-convenzioni) di cui al comma precedente dovranno

coerentemente fare riferimento alla presente convenzione; la Fondazione invierà copia della sub-convenzione all'Università – Avvocatura – Ufficio Legale Sanità alla email: sanita@unimi.it.

6. La Fondazione si rende garante delle risorse formative così acquisite e dell'estensione, per il suo tramite, alla/e istituzione/i con convenzione subordinata, dei principi e dei criteri del presente protocollo e della quota parte percepita dei finanziamenti regionali a destinazione riservata.

Art.2 bis – Personale specialistico

1. Il Collegio Didattico Interdipartimentale individua annualmente, anche tra il personale specialistico già individuato per le attività formative caratterizzanti, di tirocinio e laboratoriali, le figure specialistiche aggiuntive ai sensi del DM 1154 del 14 ottobre 2021 e del DD 2711 del 22 novembre 2021 nel numero richiesto dalla normativa in vigore, con specifica professionalità e competenza oltre che in possesso di Laurea Specialistica o Magistrale della rispettiva classe.

2. Le figure specialistiche aggiuntive di cui al comma precedente potranno essere individuate tra il personale dipendente delle strutture sanitarie o socioassistenziali in regime di sub-convenzione con la Fondazione.

Art. 3 – Personale, strutture e servizi messi a disposizione dall'Università

1. L'Università assicura proprie risorse di personale docente, personale tecnico-sanitario appartenente al profilo professionale del Corso di Laurea e altro personale tecnico-amministrativo, personale per le

attività tutoriali, amministrative, nonché proprie strutture e servizi, elencati in:

a) personale docente;

b) personale tecnico sanitario ed amministrativo;

c) strutture e servizi.

2. Le risorse e le strutture riportate agli elenchi a), b) e c) dell' allegato B (ALL. B) per il Corso di Laurea indicato al precedente art. 1, concorrono all'assolvimento dei requisiti generali e specifici indicati per il singolo Corso di Laurea di cui alla presente convenzione, e il loro utilizzo sarà garantito in modo unitario con i vari Corsi di Laurea delle professioni sanitarie attivati nella Fondazione.

Art. 4 – Verifica di conformità

1. Il mantenimento della messa a disposizione, da parte dell'Istituzione sanitaria o da parte dell'Università, degli standard di personale, locali, attrezzature, arredi, servizi logistici e strutture di cui ai precedenti articoli 2 e 3, è verificato con cadenza triennale e, comunque, annualmente monitorato nell'ambito della programmazione annuale regionale.

2. Qualora la verifica triennale della messa a disposizione delle risorse di cui al punto precedente riporti riscontri di non conformità, il mancato adeguamento, entro sei mesi dal riscontro, costituirà motivo di revoca dell'attività formativa dal successivo anno accademico.

3. Parimenti comporta provvedimento di revoca dell'attività formativa il mancato adeguamento a prescrizioni formulate a seguito di sopralluoghi di verifica da parte dell'Agenzia Nazionale di valutazione

del Sistema Universitario e della Ricerca (ANVUR).

Art. 5 – Compiti del Direttore Didattico

1. Il Direttore didattico del Corso di Laurea che, compatibilmente con le norme del Regolamento di Ateneo entra di diritto nel competente organismo didattico, nello svolgimento dell'incarico, per quanto attiene gli insegnamenti e le attività professionalizzanti:

a) cura la corretta applicazione della programmazione formativa;

b) coordina l'attività didattica professionalizzante tra i docenti degli insegnamenti teorici e clinici;

c) elabora e propone il progetto formativo delle attività formative professionalizzanti e di tirocinio;

d) propone le sedi per l'effettuazione dei tirocini in coerenza con gli obiettivi del progetto formativo;

e) propone i tutor e gli assistenti di tirocinio;

f) coordina le attività tutoriali e partecipa alla valutazione delle stesse;

g) partecipa alla definizione degli indicatori di adeguatezza delle strutture utilizzate ai fini formativi per le attività didattiche del corso e ne cura la verifica.

2. Nello svolgimento dell'incarico, la responsabilità delle risorse aziendali finalizzate al conseguimento dei risultati gestionali della struttura formativa è attribuita al Direttore didattico di sezione.

3. Il Direttore didattico del Corso di Laurea è nominato ogni tre anni dal Collegio Didattico Interdipartimentale su proposta del Presidente e su indicazione delle Amministrazioni delle Istituzioni sanitarie accreditate.

4. Qualora il Direttore didattico di sezione venga chiamato, a norma del Regolamento universitario, ad ulteriori incarichi di natura didattico-organizzativa, l'espletamento delle incombenze aggiuntive è consentito per tutta la durata dell'incarico e regolamentato sotto il profilo giuridico-economico nell'ambito del contratto individuale.

Art. 6 – Docenze a contratto

1. Gli incarichi di insegnamento a contratto sono conferiti dall'Università previa valutazione della idoneità della qualificazione posseduta rispetto all'esigenza didattica da ricoprire.

2. Il conferimento dell'insegnamento al personale del Servizio sanitario regionale è conseguente a specifico avviso annualmente predisposto secondo le vigenti disposizioni normative dell'Università. L'Istituzione sanitaria ne cura la diffusione anche presso le Istituzioni sanitarie delle Convenzioni subordinate. Gli insegnamenti sono conferiti previo nulla osta del Legale Rappresentante della Istituzione di dipendenza ed in conformità a quanto disciplinato dall'Ateneo e dall'art. 6, comma 3, del D.Lgs. n. 502/92 e s.m.i.

3. Gli incarichi di insegnamento di cui al precedente punto 2 possono essere conferiti a dipendenti del S.S.R. in possesso dei requisiti didattici, scientifici e professionali previsti per le discipline ricomprese nei settori scientifico-disciplinari afferenti ai corsi d'insegnamento di ciascun Corso di Laurea.

4. Altre tipologie di attività didattica connesse con specifici insegnamenti possono essere svolte anche da personale scelto dai competenti organismi didattici fra coloro che, per ruolo ricoperto o

attività professionale svolta, siano di riconosciuta esperienza e competenza nelle materie che formano oggetto dell'insegnamento. Può essere chiamato a svolgere incarichi di insegnamento ovvero altra tipologia di attività didattica anche personale appartenente ai restanti ruoli. Può altresì essere chiamato, allo stesso titolo, personale dipendente dell'Università appartenente al profilo professionale dello specifico Corso di Laurea in possesso dei requisiti predetti.

5. Le funzioni di tutorato per la formazione professionalizzante sono affidate a personale del profilo professionale attinente allo specifico Corso di Laurea. Il Tutor professionale orienta ed assiste gli studenti lungo tutto il percorso degli studi al fine di renderli attivamente partecipi del processo formativo o rimuovere gli ostacoli ad una proficua frequenza dei corsi anche attraverso iniziative rapportate alle necessità, alle attitudini ed alle esperienze dei singoli. La scelta dei Tutor avviene su proposta del Direttore didattico di sezione, nell'entità riferita al rapporto ottimale tutor/studenti definito nello specifico allegato A dei requisiti. Al Tutor professionale, secondo le disposizioni previste nel Regolamento didattico del Corso di Laurea, vengono assegnati non oltre 15 studenti.

6. Le Parti convengono che qualora al tutor di sezione vengano assegnati ulteriori incarichi o attività di natura didattico-organizzativa, tali incombenze possano essere svolte per tutta la durata dell'incarico.

7. L'impegno orario relativo all'incarico di tutore professionale rientra nell'orario di lavoro contrattuale.

8. Per l'attività di tirocinio gli studenti sono affiancati ad assistenti di

tirocinio, appartenenti al profilo professionale attinente al Corso di Laurea. L'assistente di tirocinio orienta ed assiste gli studenti rendendoli attivamente partecipi del processo formativo. La scelta degli assistenti di tirocinio avviene su proposta del Direttore didattico di sezione nell'entità del rapporto ottimale definito, di volta in volta, nell'ambito della programmazione del competente organismo didattico. Ad ogni assistente di tirocinio non possono essere assegnati contemporaneamente più di 5 studenti, come previsto dal regolamento didattico.

9. Per la realizzazione di seminari e di ulteriori attività integrative può essere chiamato, in qualità di esperto, personale anche non docente, purché detta attività sia approvata dalla competente autorità accademica.

Art. 7 – Assicurazione e misure in materia di tutela della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro

1. Gli studenti sono destinatari dei diritti e dei doveri previsti dalla normativa universitaria.

2. L'Università garantisce agli studenti idonea copertura assicurativa contro gli infortuni in termini analoghi a quanto previsto dal D.P.R. 30.6.1965 n. 1124 e la copertura assicurativa per la responsabilità civile verso terzi.

3. Lo studente, in caso di infortunio, fermo restando la segnalazione al tutor dell'Ente Convenzionato (assistente al tirocinio), è tenuto a denunciare il sinistro all'Ufficio Gestione Presenze dell'Università secondo le procedure pubblicate sul sito web dell'Ateneo

(https://work.unimi.it/servizi/luoghi_sicurezza/26528.htm) inviando e-mail a: infortuni@unimi.it.

4. L'Università assicura le funzioni di segreteria sia amministrativa che didattica per gli studenti avvalendosi, eventualmente, anche di personale amministrativo destinato dalla Fondazione.

5. La Fondazione è impegnata a garantire i servizi utilizzati dagli studenti immatricolati alle stesse condizioni del personale dipendente (quali il servizio mensa e/o altri servizi di ristorazione).

6. L'idoneità alla mansione specifica prevista dal D.Lgs. 81/2008 inerente a ciascun Corso di Laurea viene certificata dalla Istituzione sanitaria entro il mese di dicembre dell'anno di immatricolazione e, comunque, prima dell'inizio del tirocinio e deve essere verificata annualmente, salva diversa e motivata valutazione del medico competente. La Fondazione si impegna a trasmettere al Presidente del Collegio Didattico Interdipartimentale copia dei giudizi di idoneità.

7. La sorveglianza sanitaria di cui al D.Lgs. sopra citato è garantita dall'istituzione sanitaria presso la quale gli studenti sono assegnati dall'Università per lo svolgimento delle attività di tirocinio. I referti relativi ed ogni documentazione di carattere sanitario devono essere conservati in una cartella sanitaria personale presso l'Istituzione Sanitaria di riferimento.

8. L'Istituzione Sanitaria, nella sua veste di ente convenzionato con l'Università, garantisce agli studenti, sulla base delle risultanze della valutazione dei rischi, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei soggetti indicati, nonché gli ulteriori adempimenti che

la legislazione vigente in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute prevede, esclusivamente per le attività svolte nei suoi locali e spazi. Con riferimento alla formazione generale sarà cura dell'Università garantirla, mentre per quanto riguarda la formazione specifica sulla salute e sicurezza del lavoro l'Ente Convenzionato assume l'impegno di erogarla.

9. Gli studenti sono tenuti all'osservanza delle disposizioni e dei regolamenti in materia, emanati dall'Ente Convenzionato.

10. Le Parti garantiscono la reciproca comunicazione delle necessarie informazioni.

11. La divisa per gli studenti in tirocinio deve recare il logo dell'Università e dell'Istituzione sanitaria. Il cartellino identificativo è corredato della foto dello studente.

Art. 8 – Trattamento dati

In adempimento al Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito solo "GDPR") e alla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, le Parti dichiarano di operare quali Titolari autonomi in relazione al trattamento di dati personali nell'ambito delle rispettive attività di competenza.

In particolare, l'Ente convenzionato rimane autonomo Titolare dei dati personali relativi alla gestione dei pazienti assistiti presso le proprie strutture, ai trattamenti finalizzati alla tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro del tirocinante e di gestione degli adempimenti assicurativi.

I dati sanitari dei pazienti dell'Ente convenzionato, ancorché

eventualmente conosciuti dai tirocinanti nello svolgimento delle attività formative, restano nella piena titolarità dell'Ente e sono trattati dai tirocinanti esclusivamente quali persone autorizzate ai sensi dell'art. 29 GDPR e dell'art. 2-quaterdecies del D. Lgs. 30 Giugno 2003, n. 196, secondo le istruzioni impartite dall'Ente medesimo.

Resta altresì inteso che ogni Parte fornirà agli interessati la propria informativa sul trattamento dei dati personali ai sensi dell'art. 13 GDPR, per i trattamenti effettuati nell'ambito delle attività oggetto della presente Convenzione.

Con riferimento, invece, ai trattamenti di dati personali connessi alla gestione della carriera dei tirocinanti per le finalità didattico-formative previste dalla presente Convenzione, le Parti si configurano quali contitolari del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del GDPR.

Rientrano, a titolo esemplificativo, nell'ambito della contitolarità i trattamenti relativi a:

- dati identificativi e informazioni connesse allo svolgimento delle attività didattico-formative;
- presenze e attività svolte dai tirocinanti;
- valutazioni, giudizi e informazioni fornite da docenti e tutor;
- eventuali dati appartenenti a categorie particolari, ove necessari per adempiere a obblighi normativi.

Le Parti concordano che le informazioni relative ai trattamenti gestiti in contitolarità sono fornite all'interessato dall'Università, al momento dell'attivazione del tirocinio, sulla base dei contenuti richiesti dall'art.

13 del GDPR e di un testo previamente concordato con l'Ente convenzionato (Allegato C).

Anche in funzione di quanto previsto dal precedente comma, le Parti convengono di individuare l'Università come punto di contatto per gli Interessati.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 26 par. 3 del GDPR, le Parti, pur collaborando nella gestione degli esercizi dei diritti da parte dei tirocinanti, concordano che l'onere di riscontrare l'interessato graverà su quella delle due che avrà ricevuto la richiesta.

Resta inteso che ciascuna Parte è tenuta ad adottare misure tecniche e organizzative adeguate ai sensi dell'art. 32 del GDPR e a garantire che il trattamento dei dati personali sia effettuato nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, minimizzazione e limitazione della conservazione.

Nell'ipotesi di una violazione dei Dati Personali ("Data Breach"), la Parte interessata informerà senza indugio l'altra parte di quanto occorso e delle potenziali conseguenze, tenendo conto del periodo di 72 ore previsto dal GDPR per l'eventuale notifica della violazione all'Autorità di Controllo.

Tali informazioni saranno fornite:

- all'indirizzo individuato da ciascuna parte per le comunicazioni;

- al/ai responsabile/i della protezione dei dati o ai rappresentanti incaricati della protezione dei dati.

La Parte nei cui locali o nella cui infrastruttura informatica si è verificata la violazione dei dati personali dovrà indagare sulla violazione

e tenere informata l'altra parte dei progressi dell'indagine, adottando le misure più ragionevoli per attenuarne le conseguenze. Qualora si debbano sostenere dei costi per cercare di risolvere la situazione di violazione e garantire che non si verifichi in futuro, tali costi saranno sostenuti dalla Parte nei cui locali o nella cui infrastruttura informatica si è verificata la violazione. Le Parti si riservano comunque di prendere in considerazione la possibilità di condividere i costi se la soluzione va a vantaggio di entrambe.

Ciascuna Parte sarà separatamente responsabile della eventuale notifica della violazione di dati personali all'Autorità di Controllo competente e della comunicazione agli Interessati, qualora ve ne siano i presupposti per effettuarla. Le Parti si terranno reciprocamente informate, se del caso, di tali comunicazioni e del loro contenuto.

Le Parti si impegnano a rendere disponibile il contenuto del presente articolo agli interessati nel primo momento di contatto utile.

Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) dell'Università degli Studi di Milano è il Prof. Avv. Pierluigi Perri, contattabile ai seguenti recapiti: e-mail: supportodpo@unimi.it – dpo@unimi.it.

Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati personali. Il Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) di Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico è prof.ssa Silvana Castaldi, contattabile ai seguenti recapiti dpo@policlinico.mi.it

Per quanto non espressamente disciplinato, si rinvia alle disposizioni della normativa europea e nazionale in materia di protezione dei dati

personali.

Art. 9 – Formazione continua

L'Istituzione Sanitaria s'impegna a garantire al proprio personale coinvolto nel Corso di Laurea la frequenza alle attività di formazione continua progettate a supporto delle funzioni di docente, di tutor e di assistente di tirocinio. A detta attività formativa partecipa anche il personale dipendente dalle Istituzioni sanitarie convenzionate ai fini dell'adeguamento degli standard dei requisiti.

Art. 10 – Anticorruzione

1. Le Parti si impegnano all'osservanza di quanto previsto dalle rispettive "Sezione Rischi corruttivi e trasparenza" contenute nei Piani Integrato di Attività e Organizzazione, ai sensi della legge n. 113/2021, pubblicati sui rispettivi siti internet, per quanto a ciascuna parte applicabili nell'esecuzione della presente convenzione.
2. Le Parti si impegnano altresì al rispetto dei Codici Etici e/o di Comportamento pubblicati sui siti internet degli Enti, ivi compresi gli obblighi di astensione prescritti per i soggetti che si trovino in situazioni anche potenziale di conflitto di interesse.
3. Le Parti sono tenute ad osservare ogni altra disposizione normativa vigente finalizzata alla prevenzione e repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione.
4. Le Parti prendono atto della rilevanza dei contenuti degli atti richiamati nei commi precedenti anche ai fini dell'eventuale risoluzione del rapporto convenzionale.

Art.12

Clausola di integrità

1. Le Parti si impegnano a svolgere ogni attività oggetto del presente accordo nel pieno rispetto dei valori fondamentali sanciti dalla Costituzione Italiana, dallo Statuto e Regolamento Generale dell'Università degli Studi di Milano, dal Codice Etico e per l'Integrità nella Ricerca, e con particolare riferimento ai principi di libertà, dignità umana, democrazia, uguaglianza, solidarietà, promozione della pace e rispetto dell'ambiente.

2. Ogni attività oggetto della presente collaborazione dovrà essere svolta dalle parti nel rispetto dei principi di non discriminazione e parità di trattamento. Le parti si impegnano ad astenersi da qualsiasi pratica e attività che possa costituire o favorire discriminazioni dirette o indirette fondate su caratteristiche personali protette dalla legge.

3. È fatto espresso divieto alle parti di utilizzare i risultati delle attività di ricerca e cooperazione oggetto del presente accordo per scopi militari, per la produzione, lo sviluppo o il supporto di strumenti, tecnologie o attività connesse a conflitti armati, o comunque in contrasto con i principi di pace e rispetto dei diritti umani.

4. Fatto salvo quanto previsto dal comma 3, le parti si impegnano a garantire che l'oggetto del presente accordo non comporti l'applicazione o trasferimento di conoscenze, tecnologie o metodologie riconducibili a finalità militari o belliche; le parti si impegnano, altresì, a monitorare periodicamente le loro attività ai fini della verifica del rispetto dei principi di cui al presente articolo, con facoltà di ciascuna parte di segnalare tempestivamente all'altra parte eventuali violazioni

e risolvere il presente accordo ipso iure, ai sensi dell'art. 1456 c.c., in caso di accertata inosservanza degli impegni di cui al presente articolo.

Art. 13 – Oneri dell'Istituzione Sanitaria

L'Istituzione Sanitaria in relazione agli oneri annualmente riconosciuti dalla Regione, nell'ambito dei finanziamenti vincolati alle attività formative provvede a definire le quote da riservare a:

a) oneri derivanti per la messa a disposizione del proprio personale ai fini della presente convenzione;

b) spese per attività di docenza;

c) gestione e manutenzione dei locali destinati alle attività formative;

d) attrezzature didattiche e arredi,

e) provvidenze e servizi per gli studenti;

f) oneri riferiti alle convenzioni subordinate.

Art. 14 - Durata

1. La presente convenzione decorre dalla data di sottoscrizione con scadenza al termine dell'a.a. 2028/2029.

2. La convenzione potrà essere rinnovata previo nuovo accordo che dovrà essere formalizzato per iscritto dalle Parti.

3. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività previste per il funzionamento del Corso di Laurea, le Parti concordano che gli effetti della presente convenzione sono da intendersi prorogati fino al termine delle attività di tirocinio eventualmente in corso.

Art. 15 - Modifiche

Eventuali modifiche alla presente convenzione potranno essere apportate per iscritto dalle Parti, di comune accordo, e costituiranno

parte integrante e sostanziale del presente atto.

Art. 16 – Imposta di bollo

1. Il presente accordo, redatto in un unico originale, è firmato digitalmente ex art. 24 commi 1 e 2 del Codice dell'amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005) ed è soggetto ad imposta di bollo a cura e a spese dell'Istituzione Sanitaria, salvo che la stessa goda dell'esenzione prevista dalla normativa vigente. L'imposta è assolta in modo virtuale (art. 15 del D.P.R. n. 642/1972 e art. 6 DM 17.6.2014): l'Ente Convenzionato effettua il pagamento sulla base dell'autorizzazione n. 59666 del 2005 rilasciata dall'Agenzia delle Entrate.

2. La presente convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi degli artt.5 e 39 del DPR n.131 del 26 aprile 1986.

Art. 17 – Elezione di domicilio

A tutti i fini di questa convenzione le Parti eleggono a domicilio le rispettive sedi istituzionali.

Milano,

Per la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico

Il Direttore Generale

(ex art. 3, comma 6, del D.lgs. 502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33)

Dott. Nicola Vincenzo Orfeo

Per l'Università degli Studi di Milano

La Rettrice

Prof.ssa Marina Marzia Brambilla

Allegati:

A. Personale e strutture e servizi poste a disposizione dall'Ente

B. Personale e strutture e servizi poste a disposizione dall'Università

C. Informativa congiunta

ALLEGATO "C"

INFORMAZIONI SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

NELLA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ CONNESSE AI TIROCINI

(ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679)

Ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del Regolamento 679/2016/UE "GDPR", informiamo che l'Università degli Studi di Milano e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, in qualità di Contitolari del trattamento, trattano i dati personali da Lei forniti e liberamente comunicati. L'Università degli Studi di Milano e la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico garantiscono che il trattamento dei Suoi dati personali si svolge nel rispetto dei diritti e delle libertà fondamentali, nonché della Sua dignità, con particolare riferimento alla riservatezza, all'identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali.

1. **Contitolari del trattamento e Responsabili per la protezione dei dati (RPD)**

I Titolari del trattamento dei dati personali sono, in regime di contitolarità ai sensi dell'art. 26 del GDPR:

- l'Università degli Studi di Milano, nella persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, e mail: supportodpo@unimi.it;
- la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico, nella persona del Direttore Generale (ex art. 3, comma 6, del D.lgs.

502/1992 e dell'art. 12, comma 10 L.R. 30/12/2009, n. 33) dott. Nicola Vincenzo Orfeo, con sede in Milano via Francesco Sforza n. 28 - 20122, email: direzionegenerale@policlinico.mi.it PEC: protocollo@pec.policlinico.mi.it .

I Titolari hanno determinato congiuntamente le finalità e i mezzi del trattamento e hanno disciplinato i rispettivi obblighi mediante un accordo di contitolarità, il cui contenuto essenziale è messo a disposizione degli interessati.

Ai sensi degli artt. 37 e ss. del GDPR:

- l'Università degli Studi di Milano ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD) il Prof. Avv. Pierluigi Perri, c/o Ufficio Protocollo, Via Festa del Perdono n. 7, 20122 Milano, e-mail: dpo@unimi.it;
- la Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico ha nominato quale Responsabile della protezione dei dati (RPD) [Silvana Castaldi, con sede in via Francesco Sforza 28 – 20122 Milano, e-mail: dpo@policlinico.mi.it .

Gli interessati possono contattare ciascun RPD per tutte le questioni relative al trattamento dei propri dati personali e all'esercizio dei diritti previsti dal Regolamento.

2. Finalità e base giuridica del trattamento

Tutti i dati personali da Lei comunicati sono trattati per assolvere ad adempimenti previsti da leggi, da regolamenti, dalla normativa comunitaria e per lo svolgimento delle funzioni istituzionali (art. 6.1 lettera c) GDPR), per l'esecuzione di un contratto cui l'interessato è

parte (art. 6.1 lettera b) GDPR) e per esercitare un compito di interesse pubblico connesso all'esercizio di pubblici poteri (art. 6.1 lettera e), art. 9.2 lettera g) GDPR – art. 2-sexies, comma 2, lett. bb) del D. Lgs. 196/2003 e ss.mm.ii.), in particolare per:

- l'inserimento nelle anagrafiche e nei database informatici;
- la gestione delle attività di tutorato e/o assistenza del tirocinante;
- la gestione delle assenze e dei giustificativi;
- la gestione del Progetto Formativo e la valutazione del tirocinante;
- assolvere a Sue specifiche richieste.

3. Modalità di trattamento dei dati personali

La raccolta dei dati avviene nel rispetto dei principi di pertinenza, completezza e non eccedenza in relazione ai fini per i quali sono trattati. I dati personali conferiti sono trattati in osservanza dei principi di liceità, correttezza e trasparenza, previsti dall'articolo 5 del GDPR, anche con l'ausilio di strumenti informatici e telematici atti a memorizzare e gestire i dati stessi, e, comunque, in modo tale da garantirne la sicurezza e tutelare la massima riservatezza dell'interessato.

4. Categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati

I dati personali saranno trattati, nel rispetto della vigente normativa in materia, dai dipendenti e collaboratori dei Titolari del trattamento, debitamente autorizzati al trattamento dei dati personali, in base alle funzioni e ai compiti loro attribuiti nell'ambito delle rispettive strutture

organizzative.

Potrebbero essere comunicati dati anche a soggetti terzi -fornitori dei Titolari- che trattano dati per effettuare un servizio a questi ultimi. Tali soggetti terzi sono nominati quali Responsabili del trattamento ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del GDPR.

I dati forniti potranno essere comunicati a eventuali controinteressati nonché a enti pubblici e/o privati che, in base a disposizioni di legge o di regolamento, ne abbiano titolo.

È fatta salva, in ogni caso, la comunicazione dei dati personali richiesta, in conformità alla normativa vigente, dall'Autorità di Pubblica Sicurezza, dall'Autorità Giudiziaria o da altri soggetti pubblici per finalità di difesa, sicurezza dello Stato e accertamento dei reati, nonché la comunicazione all'Autorità Giudiziaria in ottemperanza a obblighi di legge, laddove si ravvisino ipotesi di reato.

Al di fuori dei casi sopra indicati, i dati personali non saranno comunicati a terzi né diffusi.

I dati personali degli interessati, infine, non sono oggetto di trasferimento verso Paesi terzi o organizzazioni internazionali.

5. Conservazione dei dati

L'Università degli Studi di Milano dichiara che conserverà le informazioni per un tempo illimitato come da Decreto Legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e ss.mm.ii.

La Fondazione IRCCS Ca' Granda Ospedale Maggiore Policlinico dichiara che i dati personali dell'interessato oggetto del trattamento saranno conservati per il periodo necessario a rispettare i termini di

conservazione stabiliti nel Massimario di Scarto della Fondazione attualmente in vigore e ss.mm.ii. e comunque non superiori a quelli necessari per la gestione dei possibili ricorsi/contenziosi.

6. Diritti dell'Interessato

Ai sensi degli artt. da 15 a 22 del GDPR, l'Interessato può esercitare, qualora ne ricorrano i presupposti, i diritti di accesso ai dati personali che lo riguardano, di rettifica, cancellazione, limitazione del trattamento, opposizione, nonché il diritto alla portabilità dei dati, rivolgendosi a ciascuno dei Titolari del trattamento, secondo quanto previsto dall'accordo di contitolarità.

Resta ferma la possibilità per l'Interessato di proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, ai sensi dell'art. 77 del GDPR.

7. Diritto di opposizione

Ai sensi dell'art. 21, comma 1 del GDPR, l'Interessato può opporsi in qualunque momento, per motivi connessi alla propria situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano svolto ai sensi dell'art. 6, par. 1, lett. e) del GDPR, ossia quando il trattamento ha come base giuridica l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

L'esercizio del diritto di opposizione può essere effettuato nei confronti di ciascuno dei Titolari del trattamento.
